



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"

scuole interne

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO EUROPEO

LICEO SPORTIVO - LICEO MUSICALE E COREUTICO sez. COREUTICA

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE CON OPZIONE LINGUA CINESE

AULA CONFUCIO - SCUOL42.0 - UNESCO Associated Schools

Piazza Monte Grappa, 5 - 00195 ROMA - Tel. 06.3269981 - Distretto 25

C.F. 80184350587 - Convitto - C.F. 80195830585 Scuole interne - Cod. Mecc. RMVCO10008

[www.convittonazionaleroma.gov.it](http://www.convittonazionaleroma.gov.it) - [rmvc010008@pec.istruzione.it](mailto:rmvc010008@pec.istruzione.it)



Prot. n. 906

Roma, 26/09/2022

CIG Z6E3849C7B

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI INTEGRATIVI E FACOLTATIVI  
PROGETTO "FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE" (Scuola primaria)**

**TRA**

L'Istituto Scolastico **CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"**, con sede in Roma - Piazza Monte Grappa n. 5 - cap. 00195 - codice fiscale 80195830585, rappresentato legalmente dal Prof. PAOLO MARIA REALE Rettore - Dirigente Scolastico nato a Reggio Calabria (RC) il 05/11/1956, codice fiscale RLEPMR56S05H224P e residente in Roma, Via Isole Capo Verde n. 194 (di seguito denominato *Convitto*)

**E**

L'**INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL** con sede legale in Roma - Via Tibullo 16 - cap. 00193 - Partita Iva 01678811009 e rappresentata legalmente dalla Sig.ra GIUSEPPINA FOTI nata a Reggio di Calabria il 06/01/1955 codice fiscale FTOGPP55A46H224Y e residente in Roma Via della Balduina n. 250, cap. 00136 (di seguito denominato *ILS*)

**VISTO**

- ✓ che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- ✓ che l'art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 prevede il conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ✓ che il D.lgs 165/2001 modificato dal D. L.vo n. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge n. 15 del 04/03/2009 consente alla Pubbliche Amministrazione di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

**PREMESSO**

- ✓ che il *Convitto* necessita di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea a collaboratori particolarmente esperti a cui affidare corsi di lingua inglese rivolti agli alunni della scuola primaria interna al Convitto, nell'ambito del progetto "*From Knowledge to competence in English Language*";
- ✓ che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio, né con "collaborazioni plurime", alla realizzazione di tutti i corsi previsti per l'a.s. 2021/2022 e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti della materia;
- ✓ che l'*ILS* si avvale di esperti esterni di madrelingua inglese in possesso dei requisiti richiesti dal *Convitto*, per lo svolgimento dei corsi previsti per la realizzazione del progetto, oggetto del presente contratto;
- ✓ che l'*ILS*, nella persona del legale rappresentante, assicura che gli esperti individuati quali esecutori effettivi dell'attività, sono in regola con tutte le norme di legge e di regolamenti che consentono di esercitare tale attività e

- che sono assicurati;
- ✓ che l'ILS garantisce il Convitto da ogni eventuale situazione che implichi riconoscimenti diversi da quelli stabiliti nel presente contratto;
- ✓ che l'ILS, nella persona del suo rappresentante legale, dichiara di assumersi, senza alcuna riserva, ogni responsabilità derivante dal presente rapporto contrattuale anche verso terzi, compresi gli esperti utilizzati per l'attività;
- ✓ che l'ILS dovrà accertarsi che gli esperti impiegati nell'attività producano, prima dell'inizio dell'attività, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contro gli abusi secondo quanto previsto dal D. L.vo n 39 del 04/03/2014;
- ✓ che l'ILS presenterà al Convitto la lettera di designazione degli esperti esterni utilizzati per lo svolgimento dell'attività sottoscritta dal legale rappresentante;
- ✓ che l'ILS potrà avvalersi di altro personale alle medesime condizioni sopra riportate;
- ✓ che la prestazione di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dei professionisti e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 c.c. e seguenti;

### SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2022/2023.

#### ART.1- RAPPORTO DI LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

#### ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto del presente contratto è la prestazione d'opera da fornirsi da parte dell'ILS la quale garantirà al Convitto, individuati gli esperti esterni qualificati, la realizzazione dei corsi per l'insegnamento della lingua inglese agli alunni della scuola primaria interna al Convitto e per la preparazione agli esami per le certificazioni Cambridge ESOL. L'attività consisterà in n. ore 27 (ventisette) di lezione a settimana.

#### ART.3 - MODALITA'ED ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'ILS si impegna ad eseguire la prestazione con propri docenti madrelingua e dovrà collaborare con il responsabile del progetto al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto stesso. Le attività di cui sopra, dovranno essere comunque coordinate con le esigenze dell'istituto onde evitare ritardi nell'esecuzione della prestazione. L'ILS, per espletamento dell'attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare, previa verifica disponibilità, le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

#### ART.4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità per l'a.s. 2022/2023 dal 26/09/2022 al 31/05/2023.

#### ART.5 – COMPENSO TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO


Il Convitto a titolo di corrispettivo dell'attività svolta, si impegna a corrispondere all'ILS il compenso orario, comprensivo di tutti gli oneri di legge, di euro 40,00 (euro quaranta/00).

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato mensilmente con bonifico bancario e sarà accreditato sul c/c n. 000102096560, iban: IT 14 R 02008 05007 000102096560 intestato a: *International Language School SRL*, entro trenta giorni dall'emissione di fattura elettronica previa consegna/invio di dichiarazione documentata delle ore effettuate nel periodo oggetto di liquidazione.

L'ILS dovrà provvedere autonomamente ad adempiere ai conseguenti obblighi fiscali previsti per legge. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

Della tardiva o mancata comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie all'ufficio amministrativo di questo Convitto, sarà responsabile esclusivamente l'ILS.

International Language School srl  
L'Amministratore Unico  
Dott.ssa Giuseppina Foti



**ART.6 – RECESSO**

Il *Convitto* si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'*ILS* il compenso da determinarsi proporzionalmente alle ore di lavoro effettivamente svolte e documentate.

**ART.7- PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'istituto scolastico. Pertanto i docenti esperti non possono avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone e divulgarlo con pubblicazioni. Tutti i dati e le informazioni di cui l'*ILS* entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale da parte dei docenti esperti dovranno considerarsi riservati, come da informativa ai sensi del Reg. UE GDPR 679/2016, consegnata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di prestazione d'opera. L'*ILS* si assume la responsabilità esclusiva del rispetto della riservatezza dati ed è, pertanto, garante dell'operato dei propri esperti e collaboratori.

**ART.8 - RESPONSABILITA'**

L'istituto scolastico è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall' *ILS* a persone e/o cose in corso di contratto.

**ART.9 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

**ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art 5 c. 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

**ART 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile di questo Istituto si avvale, per l'attività sopra descritta, dell'art. 28 del Reg. U.E. (2016-19) del supporto dell'*ILS*. L'espletamento del servizio comporta il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 n. 1) del Regolamento su menzionato.

Con il presente contratto l'*ILS*, quale responsabile secondo la definizione dell'art. 4 n. 8) del Regolamento, è responsabile del trattamento dei dati personali effettuati per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'attività di cui al presente contratto. L'*ILS* fornisce idonea garanzia, per preparazione ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza del trattamento. L'*ILS*, inoltre, si rivolgerà nei casi non previsti dalla normativa di riferimento o di eventuali dubbi, al titolare del trattamento dei dati.

L'*ILS* si impegna a comunicare al *Convitto* tempestivamente qualsiasi eventuale variazione dei dati anagrafici, di residenza e/o fiscali dichiarati nel presente contratto.


**ART. 12 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL  
Rappresentate Legale Sig.ra Giuseppina Foti

International Language School srl  
L'Amministratore Unico  
Dott.ssa Giuseppina Foti




RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Paolo Maria Reale



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

- art. 6 (recesso)
- art. 7 (proprietà – riservatezza dei risultati)
- art. 8 (responsabilità)
- art. 12 (foro competente)

INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOLL  
Rappresentante Legale  
Sig.ra Giuseppina Foti

International Language School srl  
L'Amministratore Unico  
Dott.ssa Giuseppina Foti

